

Le sorti del sistema ITS affidate a decreti attuativi e linee guida

L'insieme delle modifiche presenti nei commi della L. 107/15, riguardanti l'Istruzione Tecnica Superiore, sono indirizzate ad un generico potenziamento degli ITS e non affrontano i veri problemi del sistema.

- Il comma 45 stabilisce che:

la quota premiale di risorse assegnate dal MIUR alle Fondazioni da destinare all'attivazione di nuovi percorsi ITS da parte delle Fondazioni esistenti è in misura non inferiore al 30% (10% era la quantificazione prevista nell'accordo di agosto 2014 su monitoraggio e valutazione), tenendo conto del numero di diplomati e del tasso di occupabilità a dodici mesi in relazione ai percorsi da ognuna attivati con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento.

Il punto è importante per rimarcare la mission principale degli ITS, ma la valutazione deve servire a migliorare gli ITS e non a classificarli. Non si discute che si fissino standard elevati di successo professionale per gli allievi, ma si ha perplessità sulla capacità del sistema di valutazione -che deve avere carattere di terzietà- di monitorare adeguatamente e con indicatori neutrali il merito degli ITS. Uno dei rischi è che si penalizzino gli ITS del Sud o di quei territori dove c'è un tessuto industriale in crisi, se questa valutazione non tiene conto, nella distribuzione dei punti di premialità, dei fattori socio economici territoriali. Fra gli indici si dovrebbe contemplare un indice delle probabilità di occupabilità rispetto al contesto.

La quota di premialità, alta e non aggiuntiva, non deve influire sul funzionamento ordinario degli ITS e dovrebbe essere destinata non solo ai percorsi, ma anche ai servizi per l'utenza.

Il MIUR investe c.a. 13 milioni di € l'anno per gli ITS, destinandoli all'apposito fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore; a queste risorse si aggiungono quelle delle regioni (non meno del 30%), mentre permangono scarsi i finanziamenti privati. **Il finanziamento**, che scende dai 13,8 mln del 2014 ai 13.3 mln del 2016, è ancora significativo, ma **può non risultare sufficiente** (soprattutto per alcune aree tecnologiche) a garantire la qualità dell'insegnamento tecnico superiore che richiede laboratori e attrezzature adeguate.

- il comma 46, modifica l'accesso ai percorsi ITS, rispetto a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008 "Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli ITS", definendo che possono accedere agli ITS non solo coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, ma anche chi ha un diploma professionale di tecnico (quadriennale) di **leFP** organizzato dalle regioni **integrato da un percorso di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore di durata annuale** la cui struttura e contenuti saranno definiti con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome.

Ci sono due livelli di lettura:

a) è apprezzabile la prospettiva di sviluppo verticale del sistema di leFP, che in tal modo non è circoscritto a competenze in esito corrispondenti al IV livello EQF (percorsi quadriennali) ma potenzialmente proiettati al raggiungimento del V livello EQF. E' necessario, però, **contrastare il conseguente possibile abbassamento di qualità e di identità degli ITS dovuto ai cambiamenti dei livelli di accesso al percorso**, rimodulati sul IV anno del diploma leFP integrato da un certificato IFTS. In un ragionamento di riordino complessivo dei cicli scolastici, l'integrazione del percorso quadriennale di leFP dovrebbe avvenire con un anno di scuole superiori di secondo grado che porti al conseguimento del diploma, permettendo, quindi, la possibilità di accesso anche all'università.

Che senso ha investire su una formazione terziaria per alzare le competenze con costi così alti se si abbassa l'asticella del livello di competenze?

b) si rileva il rischio di una sovrapposizione di filiera che può essere scongiurata solo attraverso la condivisione di una riflessione che conduca alla declaratoria delle specificità degli ambiti e dei livelli di competenza in relazione ai processi di lavoro del canale IFTS (che garantiva già l'accesso a coloro che avevano conseguito il diploma di tecnico nel IV anno del sistema leFP) e l'offerta ITS. Questo punto riguarda anche il decreto 81/15 sull' apprendistato.

E' evidente come la questione della formalizzazione delle competenze funzionali all'ottenimento della certificazione IFTS risulti centrale soprattutto in quei territori che da anni non programmano l'offerta formativa.

E' necessario ricordare che l'offerta afferente al sistema di istruzione e formazione professionale viene programmata, realizzata e gestita in un Paese che rispetto al quadro ordinamentale nazionale lascia inevasi alcuni segmenti dello stesso: **il IV° anno leFP, così come i percorsi IFTS non sono realizzati in tutte le regioni provocando una sperequazione nei diritti all'istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita dei giovani residenti nei diversi territori. Tra le competenze che lo Stato si assume ci deve essere anche quella della messa in mora delle regioni inadempienti e azioni di sostegno alla programmazione dell'intera filiera lunga.**

Si sottolinea, inoltre, l'irrilevanza della proposta di accesso all'ITS con il IV anno diploma leFP integrato da un percorso di IFTS **in quanto per l'accesso ad alcune professioni è previsto, comunque, per legge il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.**

Il comma 49 e il comma 50 modificano le normative in essere (art 2 regolamento decreto Presidente repubblica 16/4/2013 n. 75) (art. 4 decreto MISE n. 37 del 22/1/2008) inserendo e riconoscendo il titolo ITS per quanto attiene l'area efficienza energetica

La scelta è opportuna

Il comma 52 inserisce i percorsi ITS (Linee guida DPCM 15/1/2008) tra i titoli validi ai fini dell'accesso agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale

I PREVISTI DECRETI MINISTERIALI PER GLI ITS

Per rendere effettive alcune norme sugli ITS presenti nella legge 107/2015 (commi 47-48-51) di riforma della scuola dovranno essere emanati dei **decreti ministeriali** (di concerto con i ministeri del Lavoro, Sviluppo economico, Economia e Finanze) previa intesa in

Conferenza unificata) **da adottare senza nuovi e maggiori oneri entro 90 giorni** dalla entrata in vigore della Legge:

- **Il comma 47** per favorire le **misure di semplificazione degli ITS** stabilisce l'emanazione di **Linee guida** a sostegno delle politiche di istruzione e formazione sul territorio e dello sviluppo dell'occupazione dei giovani:

a) **semplificare e snellire** le procedure per lo svolgimento delle **prove conclusive** prevedendo anche modifiche alla commissione di esame e alla predisposizione e valutazione delle prove di verifica finali

Il parere può essere favorevole se la riflessione include anche la rimodulazione della presenza delle rappresentanze all'interno delle commissioni d'esame con particolare riferimento alle parti sociali (OOSS e datoriali) in sostituzione dei Fondi Interprofessionali che non sempre sono espressione o riconducibili ai settori di riferimento della formazione ITS.

Nel passato si era fatto ricorso ad INVALSI per la costruzione delle prove d'esame nazionali, modalità che è, però, resa complicata dalla specificità e dalla curvatura delle figure in uscita ITS e dalla diversa tempistica che caratterizza il termine dei percorsi. Va, quindi, rivisto l'attuale modello della prova d'esame finale INVALSI

b) prevedere l'ammontare del **contributo dovuto dagli studenti** per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma.

Non si rileva chiarezza in merito al contributo dovuto dagli studenti per gli esami conclusivi dei percorsi e per il rilascio del diploma.

Nulla dice il comma 47 sulle **quote di iscrizione ai corsi ITS**, aspetto attualmente non normato. Le quote di iscrizione sono attualmente variabili da Fondazione a Fondazione: il contributo dovrebbe essere abolito con la presa in carico dei costi da parte della fiscalità generale.

Gli iscritti ai percorsi ITS sono tenuti, secondo il decreto interministeriale 7/2/13 a versare la tassa regionale del diritto allo studio prevista per gli studenti universitari, quindi agli iscritti ai corsi ITS va riconosciuto l'inserimento a pieno titolo nei sistemi regionali del diritto allo studio per i quali è necessario prevedere un ridisegno in chiave universalistica.

c) prevedere che la **partecipazione dei soggetti pubblici** in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico dei loro bilanci

La scelta sembra congrua con l'obiettivo di rafforzare il valore aggiunto del ruolo della partecipazione pubblica facilitando anche gli enti locali più piccoli. **Se può essere opportuno in relazione alle spese correnti, è invece discutibile, anche sul piano giuridico, in relazione alla costituzione del Fondo di dotazione.**

d) prevedere che ai fini del riconoscimento della personalità giuridica le fondazioni ITS siano dotate di un **patrimonio uniforme su tutto il territorio nazionale** non inferiore a 50.000€ e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi

La scelta appare opportuna. Le Fondazioni **andrebbero, però, stimolate ad ampliare le fonti di finanziamento sviluppando anche partenariati nazionali ed europei** in funzione di partecipazione a bandi di interesse per il settore, a sviluppare attività di formazione continua attraverso il raccordo con i Fondi Interprofessionali per la FC e a sviluppare service per le imprese.

e) prevedere per le Fondazioni un **regime contabile e uno schema di bilancio** per la rendicontazione dei percorsi in tutto il territorio nazionale

La scelta appare opportuna come abbiamo evidenziato anche nelle nostre proposte presentate a maggio 2015.

Il regime contabile degli ITS si deve basare su semplicità, trasparenza, appropriatezza.

Diviene utile, vista la pluralità delle fonti di finanziamento, una maggiore chiarezza dell'impostazione contabile di tipo analitico, con contabilità separata delle risorse pubbliche e di quelle private. E' necessario **adottare un modello unico rendicontativo che risponda a criteri di rendicontazione del FSE con la definizione di costi standard nazionali** che, attraverso l'adozione di procedure trasparenti, consentano la confrontabilità e verificabilità dei costi sostenuti.

Particolarmente rilevante, per la valutazione del sistema, è la rendicontazione sociale dei processi (accountability).

E' importante che il carattere continuativo dell'esperienza sia garantito anche attraverso.:

- il **contributo attivo e tracciato del sistema imprenditoriale**

- il **contributo tracciato di "donazioni" e di mandati da parte di soggetti terzi** per la progettazione/ricerca/consulenza di attività e servizi (non in contrasto con il proprio statuto e, comunque, inerenti il settore di specializzazione).

E' opportuno promuovere e sostenere, nell'ambito di una diversificazione dell'offerta formativa degli ITS, **accordi per l'integrazione delle risorse finanziarie provenienti dai Fondi Interprofessionali per la FC** con riferimento a: a) formazione per lavoratori in mobilità interessati ad acquisire o mantenere competenze di alto livello tecnico; b) azioni di sistema/analisi dei fabbisogni professionali taciti delle imprese; c) formazione mirata a dipendenti/formatori delle imprese coinvolte nel sistema dell'alternanza; d) interventi brevi e lunghi per la formazione continua.

f) prevedere che le Fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della legge **possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse** fermo restando l'iter di autorizzazione. In questo caso gli ITS devono avere un patrimonio non inferiore a 100.000 €

Il parere può essere favorevole se si parte da una analisi corretta dei settori e degli intrecci di filiera, dei fabbisogni e dell'offerta locale

- **Il comma 48** stabilisce l'emanazione, senza oneri nuovi o aggiuntivi, di **Linee guida** per i percorsi ITS dell'**Area mobilità sostenibile** ambiti mobilità delle persone e delle merci – conduzioni del mezzo navale e **Mobilità delle persone e delle merci** – gestione degli apparati e impianti di bordo **per unificare le prove di verifica finale con le prove di esame di abilitazione alla professione** di ufficiale di marina mercantile, di coperta e di macchina integrando la commissione di esame mediante modifica delle norme vigenti in materia

La scelta è opportuna perché **rafforza il carattere duale del sistema** e rappresenta una semplificazione procedurale ed un risparmio in termini economici.

E' auspicabile che la **stessa procedura sia applicata per tutte le figure più vicine alle professioni regolate da ordini professionali o classificate in albi e registri professionali.**

A tal proposito si sottolinea nuovamente l'**irrilevanza della proposta di accesso all'ITS con il IV anno diploma leFP integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)** in quanto per l'accesso ad alcune professioni è previsto,

comunque, per legge il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Sarebbe stata auspicabile anche l'attenzione alla disciplina dell'accesso alle professioni della PA come definito dal DPCM 1/2008.

Il comma 51 stabilisce la definizione dei **criteri per il riconoscimento dei crediti** acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli ITS secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere inferiore a 100 per i percorsi della durata di quattro semestri e a 150 per i percorsi di sei semestri

Aspettiamo fiduciosi un dispositivo che consenta l'effettivo riconoscimento dei crediti da parte del sistema accademico e si rileva, altresì, la contraddizione con la verticalizzazione leFP-ITS visto che l'accesso all'università è comunque vincolato al conseguimento e possesso del diploma di scuola secondaria superiore

